

NOVITÀ DEL PERIODO

COMPLIANCE: nuova sezione sul sito dell'Agenzia delle Entrate per promuovere l'adempimento spontaneo

FABBRICATI RURALI: in arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano

STUDI DI SETTORE: individuati gli studi di settore per i quali è consentito l'accesso al regime premiale per il 2016

START UP: dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale

SABATINI-TER: aggiornate le FAQ che individuano l'elenco dei beni strumentali agevolabili

SOSPENSIONE DEBITI PMI: aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

APPROFONDIMENTI

Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di reverse charge

Versamento imposte da "redditi 2017": prima scadenza al 30 giugno

Dichiarazioni IMU e TASI entro il 30 giugno

Modifiche alla disciplina dello split payment

Jobs act autonomi: novità 2017 per i redditi dei professionisti

La gestione contabile dello split payment

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017

SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI

NOVITÀ DEL PERIODO

COMPLIANCE: nuova sezione sul sito dell'Agenzia delle Entrate per promuovere l'adempimento spontaneo

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito *web* due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l'altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l'adempimento spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo questo percorso: Cosa devi fare → *Compliance*, controlli, contenzioso e strumenti deflativi → Attività per la promozione della *compliance*. Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata l'anomalia riscontrata con i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, etc). Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l'anomalia riscontrata, l'eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All'interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i *fac-simile* delle lettere e la guida fiscale "L'agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori", un manuale in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la *compliance*.

FABBRICATI RURALI: in arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano

L'Agenzia delle entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l'Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L'avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni e all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

STUDI DI SETTORE: individuati gli studi di settore per i quali è consentito l'accesso al regime premiale per il 2016

L'Agenzia delle entrate ha reso noto che l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011 è consentito per i contribuenti (congrui, coerenti e normali) che applicano uno dei 155 modelli degli studi di settore per i quali è stato concesso l'accesso al regime premiale. I

modelli degli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 sono 193. Il regime premiale consiste nella preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e nella possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

START UP: dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale

È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente alle *start up* innovative che sono state costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata. Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'articolo 25, [D.L. 179/2012](#) e le modalità digitali per apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4 maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle *software house* di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

SABATINI-TER: aggiornate le FAQ che individuano l'elenco dei beni strumentali agevolabili

La Legge 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, *hardware*, *software* e tecnologie digitali. Il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato sul proprio sito *web* le faq ed in particolare ha individuato l'elenco dei beni strumentali e delle spese che non possono essere oggetto della richiesta del finanziamento agevolato e del contributo in conto interessi (c.d. agevolazione Sabatini-*ter*).

SOSPENSIONE DEBITI PMI: aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

Alla data del 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate (quote capitale) dei finanziamenti e 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti (per fruire della sospensione o dell'allungamento i contratti devono essere stati stipulati dalle pmi prima del 31 marzo 2015). L'Abi ha aggiornato l'elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015. Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell'Accordo "Imprese in Ripresa" hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all'istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

APPROFONDIMENTI

Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di reverse charge

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l'Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell'ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell'inversione contabile (o *reverse charge*).

È infatti con la **circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017** che l'Agenzia commenta per la prima volta (a eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all'applicazione del principio del *favor rei* per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016) i nuovi commi *9-bis*, il *9-bis1*, il *9-bis2* e il *9-bis3* che nell'ambito dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell'unico e previgente comma *9-bis*.

Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

Tema	Chiarimento
Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano	Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma <i>9-bis</i> sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all'articolo 17, comma 2.
Omesso <i>reverse charge</i> da parte del cessionario committente	Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Omessa indicazione in dichiarazione annuale	Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale <i>"...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."</i> .

<p>Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari</p>	<p>Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma <i>9-bis</i> ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993.</p>
<p>Errata applicazione dell'iva e dell'inversione contabile</p>	<p>La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la <i>ratio</i> delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.</p>
<p>Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa</p>	<p>Il comma <i>9-bis2</i> disciplina l'ipotesi inversa di "<i>irregolare assolvimento del tributo</i>" prevista dal comma <i>9-bis1</i>. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma <i>9-bis2</i> bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.</p>
<p>Operazioni palesemente estranee all'inversione contabile</p>	<p>In base alla <i>ratio</i> della norma, le disposizioni di cui al comma <i>9-bis2</i> non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell'articolo 6.</p>
<p>Fatture in <i>reverse</i> per operazioni soggettivamente inesistenti</p>	<p>Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma <i>9-bis</i>, quarto periodo.</p>

Versamento imposte da "redditi 2017": prima scadenza al 30 giugno

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest'anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, "a regime", assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3	21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4	18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5	16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50		

Non titolari di partita iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
6	30 novembre 2017	1,65		

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all'applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Compensazioni

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa *“Stretta alla compensazione dei crediti fiscali”* contenuta nella circolare mensile del mese di maggio.

In ogni caso di ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Iva o Irap).

Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui alla informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

- le compensazioni "verticali" riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni "orizzontali";
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate "verticali": infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi "orizzontale" e soggiacere pertanto alle relative regole.

Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-*quater* del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017,
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l'ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

Dichiarazioni IMU e TASI entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, dove ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

Modifiche alla disciplina dello split payment

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 è presente un ampliamento della disciplina dello *split payment*, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno); pur evidenziando già da subito che il decreto è in corso di conversione, per cui potrebbero esservi modifiche a quanto oggi in vigore, modifiche di cui daremo conto in successiva circolare, con la presente forniamo le prime indicazioni operative per le fatture che saranno emesse a partire dal prossimo 1° luglio.

Lo *split payment*

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell'istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l'elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Prestazioni professionali

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che *“Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione “a titolo d'imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”*. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo *split payment*. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, salvo modifiche che eventualmente potranno essere introdotte in sede di conversione, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello *split payment*.

Si segnala, infine, come la stessa norma rinvii la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.

Jobs act autonomi: novità 2017 per redditi dei professionisti

È stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “*Jobs Act Autonomi*” che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

L’entrata in vigore della Legge avverrà dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale ma le nuove disposizioni si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018).

Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge.

Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986

Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.

Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente

Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “*Jobs act Autonomi*”. Il secondo periodo viene così riformulato:

«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell'importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).

Anche tutte le altre tipologie di spese relative all'esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili.

L'operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.

Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili

Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l'ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano:

“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

La principale novità del nuovo testo normativo è l'introduzione del quinto periodo nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.

Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno

all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.

Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali

La gestione contabile dello split payment

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell'Iva.

L'imposta sul valore aggiunto, infatti, poggia le proprie basi su due pilastri:

- la rivalsa, che impone al soggetto attivo l'obbligo di addebitare il tributo al committente o cessionario (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a debito nella liquidazione periodica);
- la detrazione, che concede al committente o cessionario la facoltà di detrarre l'imposta gravante sugli acquisti (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a credito nella liquidazione periodica).

L'istituto dello *split payment* (altrimenti detto scissione dei pagamenti) serve ad arginare il fenomeno del mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto attivo; si è infatti ritenuto riprovevole il fatto che un soggetto incassi l'imposta da un ente pubblico e poi non provveda a riversarla all'Erario.

Proprio per la finalità con cui è nato il meccanismo, il medesimo non trova applicazione nelle casistiche in cui, per altre disposizioni normative, il debitore di imposta è coincide con il committente o con l'acquirente (trattasi delle ipotesi di applicazione dell'inversione contabile o "*reverse charge*").

Conseguenze pratiche

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;

- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

- le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;
- si genera un probabile aumento del credito Iva, pur se è stato previsto che l'articolo 17-ter concorre alla formazione dell'aliquota media sulle vendite, ai fini di guadagnare il requisito che ammette il rimborso del tributo.

Gli aspetti contabili dello *split payment*

Ipotizziamo che un'azienda ceda un bene ad una pubblica amministrazione, al valore di 10.000 euro.

La fattura verrà emessa come segue:

Alfa Srl - (dati anagrafici)		
Spett.le Comune di xxxx (dati anagrafici)		
Fattura numero 100 del 31 maggio 2017		
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene)	10.000,00	2.200,00
TOTALE FATTURA		12.200,00
Netto a pagare		10.000,00
Iva non incassata ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 (<i>split payment</i>).		

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico	a	Divers		12.200,00
	a	Merci c/vendite	10.000,00	
	a	Iva a debito <i>ex</i> articolo 17- <i>ter</i>	2.200,00	

Sapendo che l'Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, deriva anche che il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell'importo del tributo.

Iva a debito <i>ex</i> articolo 17- <i>ter</i>	a	Crediti vs clienti ente pubblico	2.200,00
--	---	----------------------------------	----------

In tal modo:

- il credito verso il Comune risulta pari a 10.000 euro, importo che sarà realmente incassato;
- non si evidenzia alcun debito verso l'Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.

Lo *split payment* nelle liquidazioni periodiche

Come noto, a decorrere dall'anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all'Agenzia delle entrate.

La novità dell'adempimento ha fatto sì che si ingenerassero alcuni dubbi in merito alle modalità di esposizione dei dati all'interno del "*format*" da utilizzare per la segnalazione dei dati.

Una conferma è giunta con la pubblicazione delle faq sul sito dell'Agenzia che suggeriscono di indicare solo l'ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell'imposta al VP4.

Se l'operazione di cui sopra fosse l'unica, si avrebbe:

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		10.000	00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile				
			DEBITI		CREDITI

Le modifiche annunciate

Come già ricordato in specifica informativa contenuta nella presente circolare, si segnala che, dal prossimo 1° luglio 2017, il perimetro applicativo dello *split payment* è destinato ad allargarsi in modo considerevole; infatti, la conversione del D.L. 50/2017 sembra estendere il novero dei soggetti interessati (società partecipate dalla pubblica amministrazione e società quotate in borsa), oltre che ad eliminare l'esonero della scissione dei pagamenti in caso di presenza di ritenuta d'acconto.

Provvederemo a segnalare tali modifiche dopo che il decreto sarà definitivamente convertito in legge.

Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			Rate					
			Unica o 1°	2°	3°	4°	5°	6°
<i>Person fisiche</i>	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
<i>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati</i>		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
<i>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</i>		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – IV rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

**16
giugno**

<p>20 giugno</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>26 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>30 giugno</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2017.</p> <p>Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p> <p>Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015 Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.</p>

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015

Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

	<p>Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi</p> <p>Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.</p>
<p>15 luglio</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>